



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 163
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 188/A, 189/A e 190/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 188/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 247 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Fabio ZAMPA, all'epoca dei fatti tesserato come calciatore della società A.S.D. IL CASTELLO DI GEMONA, e della società A.S.D. GEMONESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabio ZAMPA, per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva consentito che la Società ASD Gemonese, in occasione della gara Lumignacco – Gemonese (Eccellenza) del 19 ottobre 2014, inserisse il suo nominativo in distinta sotto la voce “massaggiatore”, pur essendo egli all'epoca tesserato come calciatore per la Società ASD IL CASTELLO DI GEMONA;

A.S.D. GEMONESE, a titolo di responsabilità oggettiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio ZAMPA e dal Sig. Giuseppe PRETTO, nell'interesse della A.S.D. GEMONESE in qualità di Presidente e legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione dell'ammonizione per il Sig. Fabio ZAMPA e dell'ammonizione per la società A.S.D. GEMONESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 189/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 549 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Vincent QUARTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vincent QUARTA, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, e 10, comma 2 e 4, del C.G.S., e art.40, comma 3, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto in favore della Società ASD KATANE SOCCER il tesseramento in data 10.10.2014, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell'intero nucleo familiare nella Regione Sicilia da almeno sei mesi prima del citato tesseramento in assenza della necessaria deroga federale, essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marko QUARTA e dalla Sig.ra Erika RIDLOV, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Vincent QUARTA e dal Vincent QUARTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione della squalifica per 2 (due) giornate per il Sig. Vincent QUARTA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 190/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 459 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe GALLI e del Sig. Raffaele PUCINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Giuseppe GALLI, all'epoca dei fatti oggetto di contestazione agente iscritto nell'elenco della F.I.G.C., in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 1 *bis*, comma 1 del vigente C.G.S.), degli artt. 16, commi 1 e 6, 19, comma 3, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.03.2015, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al Sig. Raffaele Pulcino dal 20.06.2013, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C.;

Sig. Raffaele PUCINO, all'epoca dei fatti oggetto di contestazione calciatore tesserato per la A.S. Varese 1910 S.p.A. fino al 01.09.2013 e per la U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. fino al 24.07.2014, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 1 *bis*, comma 1 del vigente C.G.S.), dell'art. 16, commi 1 e 6 del regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.03.2015, per essersi avvalso, dal 20.06.2013 dell'opera di agente di calciatori del Sig. Giuseppe GALLI senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Giuseppe GALLI e Raffaele PUCINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzioni finali nella misura di 40 (quaranta) giorni di sospensione dal registro dei Procuratori Sportivi della F.I.G.C. per il Sig. Giuseppe GALLI e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Raffaele PUCINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio